REGOLAMENTO (CEE) N. 595/89 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 1989

che sospende il rilascio di titoli MCS per taluni prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3998/88 [2], ha stabilito i massimali indicativi previsti dall'articolo 251, paragrafo 1 del citato atto per taluni prodotti della floricoltura;

considerando che a norma dell'articolo 252 dell'atto di adesione, se dall'esame dell'andamento degli scambi intracomunitari emerge un aumento significativo delle importazioni realizzate o prevedibili e tale situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo di importazione del prodotto per la campagna di commercializzazione in corso, o per una parte di essa, la Commissione decide secondo una procedura d'urgenza le misure conservative necessarie;

considerando che per i rosai (codice NC 0602 40 90) il massimale indicativo per il 1989 è superato; che occorre sospendere qualsiasi ulteriore rilascio di titoli per il prodotto in progetto; che tale misura comporta il rigetto delle domande pendenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rilascio di titoli MCS per i rosai (codice NC 0602 40 90) è sospeso fino al 31 marzo 1989.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 marzo 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
[2] GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 29.